

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE COMUNALE**

***“ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO”***

- 1 – Il Comune di Bagnone rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- 2 – Il Comune di Casola L., rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- 3 – Il Comune di Comano, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- 4 – Il Comune di Filattiera, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- 5 – Il Comune di Mulazzo, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- 6 – Il Comune di Podenzana, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;
- 7 – Il Comune di Tresana, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, esecutiva;

del _____, esecutiva;

8 - Il Comune di Zeri, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.

del _____, esecutiva;

E

9 - L'Unione di Comuni Montana Lunigiana rappresentata dal Presidente, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva;

PREMESSO CHE

- l'art. 14, co. 31 ter della L. 122/2010 prevede:

omissis.... *“I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:*

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

(termine differito dall'art. 23, comma 1-quinquies, legge n. 114 del 2014)

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

(lettera b) così sostituita e lettera b-bis, così introdotta dall'art. 1, comma 530, legge n. 147 del 2013)

- l'Unione di Comuni Montana Lunigiana esercita per i Comuni obbligati e non obbligati le funzioni previste dall'art.6 dello Statuto con le scadenze in esso riportate;

- in data 02.05.2013 il Consiglio dell'Unione ha approvato altresì la convenzione relativa alle funzioni di centrale unica di committenza per obbligo previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006;
- entro il 31 dicembre 2014 i Comuni montani con popolazione inferiore a 3000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma associata mediante Unione di Comuni o Convenzione (con limite demografico minimo di 5001 abitanti) tutte le 10 funzioni fondamentali;
- con note in data 16.05.2013 il Presidente dell'Unione ha chiesto ai Sindaci obbligati e non obbligati, di comunicare le funzioni fondamentali che intendono esercitare mediante Unione al fine di consentire alla stessa di adottare nei tempi necessari e richiesti gli adempimenti organizzativi conseguenti alle decisioni dei Comuni;
- la Giunta dell'Unione con delibera n.94 del 04.07.2013 ha preso atto delle decisioni dei Sindaci per l'esercizio tramite l'Unione delle funzioni fondamentali, integrata con la delibera n.120 del 30.10.2013 della decisione del Comune di Bagnone;
- l'art.6 comma 5 dello Statuto dell'Unione testualmente recita *“Ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria”*;
- con nota n.57874 del 17.07.2013 la Prefettura di Firenze ha assunto propri orientamenti riguardo al contenuto delle funzioni fondamentali;
- Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti

di cui all'art. 20 della L.R.68/2011 e successive modifiche ed integrazioni prevista dall'art.30 del D.lgs. n.267/2000;

- I Comuni di Bagnone – Casola L. – Comano – Filattiera – Mulazzo – Podenzana – Tresana e l'Unione di Comuni Montana Lunigiana hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione fondamentale *“organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”* mediante le deliberazioni consiliari sopra richiamate per la rappresentanza legale, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione i Comuni in indirizzo esercitano la funzione fondamentale di cui all'art.19 comma 1 del D.L. 06.07.2012 n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.135 *“organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”* tramite uffici comuni dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Art. 2

Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

I Comuni di BAGNONE – CASOLA L. – COMANO – FILATTIERA – MULAZZO – PODENZANA – TRESANA- ZERI aderiscono alla Convenzione e conferiscono l'esercizio della funzione all'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Art. 3

Finalità

La convenzione ha lo scopo di gestire in modo associato la funzione fondamentale *“organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”*.

Art. 4

Funzioni, attività e servizi conferiti all'Unione

Le funzioni e i servizi possono essere così dettagliati:

- segreteria generale e organizzazione;
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- ufficio tecnico;
- risorse umane.

Art. 5

Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Le funzioni e i servizi riconducibili a organi istituzionali non sono considerati nella funzione fondamentali, in quanto finalizzati a garantire il funzionamento degli organi comunali del singolo Comune.

Non rientrano altresì nella funzione le competenze attribuite al segretario generale la cui figura resta disciplinata dalle norme vigenti.

I procedimenti amministrativi comunali non conclusi con l'emanazione del provvedimento finale alla data del 1° gennaio 2015 vengono portati a conclusione dal Comune compresi gli eventuali contenziosi.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6

Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

La gestione associata della funzione per gli aspetti di carattere organizzativo verrà svolta in conformità con il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, eventualmente integrato, ove necessario, previo parere della Giunta.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 per i Comuni che hanno stipulato la presente convenzione fino al 31.12.2017.

Ove la decorrenza dal 1° gennaio 2015, oggi prevista da norma di legge, venga modificata, la presente convenzione avrà decorrenza da tale nuova data legislativamente stabilita.

Art. 8

Strumenti di consultazione tra i contraenti

I componenti della Giunta che rappresentano i Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione sono individuati come organo di indirizzo per le funzioni nella presente convenzione.

Art. 9

Disposizioni per l'esercizio associato della funzione

Le disposizioni previste dall'art.9 dello Statuto dell'Unione sono vincolanti per l'esercizio della funzione associata.

La disciplina regolamentare è adottata dall'Unione. Dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti dell'Unione, è disapplicata la normativa regolamentare dei Comuni.

L'esercizio associato della funzione si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

Al fine di coordinare le attività degli Enti associati e dell'Unione per l'esercizio della funzione, la Giunta dell'Unione approva un disciplinare tecnico-operativo.

Art. 10

Dotazione di personale

Per l'esercizio della suddetta funzione l'Unione provvederà con proprio personale e dei Comuni come previsto dall'art.9 commi 3 e 4 e dall'art.37 comma 5 dello Statuto dell'Unione.

Ulteriori disposizioni potranno essere assunte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 11

Beni e strutture

Per l'esercizio della funzione associata, verranno utilizzate le sedi, le strutture e attrezzature messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.

Ulteriori disposizioni potranno essere assunte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 12

Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Per il recesso dalla funzione si applicano le modalità previste dall'art.48 bis dello Statuto.

La presente convenzione comunque cessa se la funzione sarà svolta per previsione statutaria.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la Giunta dell'Unione procederà a maggioranza.

Art. 13

Rapporti economico finanziari

L'Unione istituisce nel proprio bilancio un apposito centro di costo denominato "Funzione Associata organizzazione generale, finanziaria e controllo".

Ciascun Comune partecipa alla spesa della funzione associata con una quota annuale, il cui importo viene definito con atto della Giunta dell'Unione, secondo i criteri e le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto dell'Unione, e in conformità alla legislazione vigente.

Nel medesimo atto viene altresì dettagliata la gestione delle spese/entrate correnti e spese/entrate in conto capitale, tra l'Unione e i singoli Comuni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Disposizioni finali e di rinvio

Il presente atto avrà affetto solo nei confronti degli Enti che lo approveranno nei rispettivi Consigli Comunali, e che successivamente lo sottoscriveranno.

Le disposizioni di cui all'art.4 restano valide salvo diversa normativa statale e/o regionale.

La disciplina transitoria e il disciplinare tecnico-operativo di coordinamento tra tutti i Comuni e l'Unione per l'esercizio associato della funzione di cui all'art. 9, saranno definiti con atto di Giunta dell'Unione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia di gestione associata.

Art. 15

Esenzioni per bollo e registrazione

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal Segretario Generale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. _____ pagine, che viene firmato dalle parti.

Fivizzano _____

PER IL COMUNE DI BAGNONE

PER IL COMUNE DI CASOLA L.

PER IL COMUNE DI COMANO

PER IL COMUNE DI FILATTIERA

PER IL COMUNE DI MULLAZZO

PER IL COMUNE DI PODENZANA

PER IL COMUNE DI TRESANA

PER IL COMUNE DI ZERI

PER L'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
